

Paradiso fiscale o inferno tributario?

Forse non tutti sanno che da alcuni anni sono presenti nel nostro ordinamento norme tese a limitare il commercio di imprese italiane con altre domiciliate all'estero, in paesi con una fiscalità privilegiata, ovvero con una pressione fiscale considerevolmente inferiore rispetto alla nostra. Tali norme nel tempo sono diventate talmente complesse che rischiano di trasformare il commercio con i paesi coinvolti in un "inferno tributario" per le imprese nostrane. Fulcro di tale disciplina sono gli art. 110 e 167 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, dove vengono

presi in considerazione:

- i rapporti commerciali fra società italiane e controllate estere, dette CFC (controlled foreign company);
- le transazioni economiche fra imprese italiane e soggetti esteri domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata.

In questo articolo prenderemo in considerazione solo la seconda tipologia di operazioni, riservando a un'altra volta la trattazione delle CFC. A tal riguardo, l'art. 110 co. 10 del T.U.I.R., dispone che "non sono ammessi in deduzione le

spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati." In particolare, nel 2002 attraverso un decreto ministeriale è stata stilata una lista di questi "stati canaglia", denominata "black list". Ne fanno parte interi paesi come il Libano, la Liberia, le Maldive o alcune regioni come le Antille Olandesi e la Polinesia francese (paradisi in tutti i sensi!). Altri stati o territori infine, ne fanno parte con alcune esclu-

sioni. Ad esempio Gli Emirati Arabi Uniti sono nella lista, ma non tutte le imprese ivi domiciliate sono sottoposte alla normativa. Ne sono escluse infatti, le imprese operanti nel settore petrolifero e petrolchimico. Ancora, vi sono stati con altre tipologie di esclusione, come il Bahrein o il principato di Monaco. Quindi, prima di iniziare un rapporto commerciale con qualsiasi impresa estera, è buona norma consultare la lista ufficiale del Ministero. L'attuale normativa, però, considera fiscalmente indeducibile qualunque costo derivante da operazioni

...con voi Gestori,
abbiamo lasciato il segno.

SAICAF
Il caffè

SAICAF
Il caffè

SAICAF
Vending

Per informazioni Tel. 080 55.77.1

effettuate con imprese residenti nei paesi della "black list". Non è una questione da sottovalutare. Facciamo l'esempio di un'azienda italiana che compra della merce da una società domiciliata a Singapore (tanto per citare un altro famigerato paradiso fiscale). Se non porta in deduzione il costo non avrà problemi con la Guardia di Finanza, ma otterrà un reddito imponibile più alto di quello che dovrebbe avere. Se viceversa considera l'acquisto nella determinazione del reddito, rischia di essere scoperta dall'Amministrazione finanziaria che oltre ad operare la ripresa fiscale, gli riserverà anche il classico "premio", in verità facile da vincere, costituito da sanzioni e interessi.

Quindi, non è proprio il caso di andare contro la normativa, soprattutto quando le operazioni sono reali e la legge mette a disposizione alcuni strumenti per poter dedurre i costi sostenuti (se invece le operazioni sono fittizie non ci sono molte vie di fuga!).

Un primo modo per poter operare senza incorrere in problemi consiste nel chiedere un parere preventivo all'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente non riceve nessuna risposta entro sessanta giorni, oppure se non considera soddisfacente quella che gli viene trasmessa, può richiedere un ulteriore parere ad un organo apposito, sotto le dirette dipendenze del Ministero delle Finanze, denominato Comitato Consultivo. La mancata risposta da parte di questo ultimo entro sessanta giorni dalla richiesta, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere, equivarrà ad ottenere il silenzio-assenso e quindi si potrà dar luogo all'operazione. In ogni caso, l'Amministrazione finanziaria successivamente potrà richiedere

al contribuente la prova che l'operazione in esame abbia avuto concreta esecuzione o controllare come è stata realizzata, se ad esempio, le indicazioni a suo tempo fornite nel parere sono state seguite.

Un'altra possibilità è di procedere con le transazioni commerciali e successivamente adempiere contemporaneamente a due obblighi che sono indicati nell'art. 110 del Testo Unico sulle imposte sui redditi:

- a) Entro 90 giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle Entrate consegnare la prova documentale che l'impresa domiciliata nel paese della "black list" sia reale, ovvero che le operazioni intercorse corrispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione;
- b) Indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le transazioni effettuate.

In merito al primo punto va precisato che la documentazione deve essere probatoria in modo inoppugnabile, sia dell'esistenza dell'impresa estera, sia della convenienza economica delle operazioni intercorse.

Relativamente all'effettiva operatività dell'impresa possono essere forniti molteplici documenti probatori quali, ad esempio, lo statuto sociale, l'iscrizione al Registro delle imprese, le autorizzazioni concesse da autorità locali, i bilanci pubblicati, il numero di dipendenti occupati, la disponibilità di locali, le bollette telefoniche, le fatture di acquisto, solo per citare i più ricorrenti. È inutile sottolineare che l'onere della prova è molto pesante, perché spesso non è facile reperire questa tipologia di documentazione.

Per dimostrare invece, che l'opera-

zione compiuta con la società estera è supportata da una reale convenienza economica, si fa riferimento a valutazioni puramente soggettive che riguardano la sfera discrezionale dell'imprenditore e le sue strategie aziendali; meglio sarebbe però se la prova avvenisse tramite la presentazione di documenti da cui desumere il miglior prezzo spuntato, la qualità della fornitura, la puntualità delle consegne, ecc. Deve essere dimostrata anche la concreta esecuzione dell'operazione. Questa però, fra le tante, è la prova più semplice da dare; basterà infatti, se l'operazione non ha fini elusivi, presentare la documentazione comprovante la consegna dei beni o la prestazione dei servizi.

Anche la separata indicazione delle operazioni effettuate in dichiarazione dei redditi è un adempimento molto importante e sarebbe un errore sottovalutarlo. Infatti, l'inosservanza dell'obbligo comporta, al pari della mancata prova dell'effettiva esistenza della realtà estera, il recupero dei costi dedotti e l'applicazione delle sanzioni.

Molte voci si sono alzate contro l'eccessiva rigidità di questa ultima regola: l'Assonime, e recentemente, un'interrogazione parlamentare sull'argomento anche da parte del Senatore Maurizio Leo. In pratica è stato chiesto al governo come intende comportarsi verso quei contribuenti che per mera dimenticanza, non hanno adempiuto all'obbligo appena descritto e se sia possibile rettificare le dichiarazioni passate senza incorrere in sanzioni. Nella sua risposta il governo ha considerato giusto dare ai contribuenti la possibilità di correggere le dichiarazioni passate, senza particolari limiti di tempo,

qualora però non siano ancora iniziati i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. La risposta non è stata considerata soddisfacente e ci sono stati alcuni emendamenti al recente decreto denominato "mille-proroghe" per apportare modifiche alla normativa sulle operazioni effettuate con imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata, in particolare sul punto "della separata indicazione". La più interessante delle modifiche presentate al vaglio del parlamento prevedeva la possibilità di sanare l'omissione versando una sanzione fra i 258 e i 2.065 per ciascun periodo d'imposta per il quale non era stata effettuata la separata indicazione, anche se erano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

Purtroppo, né l'emendamento appena descritto, né altre proposte sono state approvate dal parlamento.

Inoltre, si sta delineando una chiara volontà da parte del legislatore di debellare le operazioni fittizie intercorse con società estere, a cui deve necessariamente corrispondere un chiaro impegno dell'Amministrazione Finanziaria per individuare questi fenomeni e porre in essere tutte le misure necessarie per contrastarli. Se la lotta ai fenomeni dell'evasione e dell'elusione è giusta, è però innegabile anche il peggioramento generalizzato del rapporto fra i contribuenti e gli organi preposti ai controlli. Perciò, se ancora non siete stati sottoposti a ispezioni o verifiche il consiglio è di controllare tutte le dichiarazioni dei redditi che avete fatto negli ultimi anni e, se è il caso, di operare le necessarie rettifiche, prima che sia troppo tardi.